Sezione UPL Trapani
POSTA CONSEGNATA
10 GEN. 2013

# VERBALE DI ACCORDO

L'anno 2012, il giorno 17 del mese di dicembre in Trapani

tra

l'ANCE TRAPANI, Associazione dei Costruttori Edili ed Affini della provincia di Trapani, aderente all'ANCE ed a Confindustria Trapani, rappresentato dai Signori:

Ferrara Rosario Presidente
Maurici Giuseppe V.Presidente
Franco Salvatore Segretario

e

i Sindacati provinciali FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL che insieme costituiscono la Federazione Unitaria Provinciale delle Costruzioni F.L.C., rappresentata dai Signori:

Angileri Giovanni
Cirivello Antonino
Ancona Filippo
Colomba Franco

- Visto l'art.38 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 19 aprile 2010, hanno concordato quanto segue.

## EVR

In considerazione della grave crisi recessiva che ha duramente colpito il settore delle costruzioni del territorio e, tenuto conto che l'esercizio 2012 è da considerarsi esaurito, le Parti convengono di applicare il nuovo istituto per il periodo di vigenza del presente Accordo dal 1° gennaio 2013.

Tale istituto contrattuale, da calcolarsi sui minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010, sostituisce l'Elemento economico Territoriale – E.E.T., cessato con decorrenza 1° gennaio 2011, e conglobato dalla medesima data nell'identità territoriale di settore e nel premio di produzione.

L'E.V.R., in quanto premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto (nazionale e territoriale), ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Le Parti concordano che l'Elemento variabile della retribuzione sia fissato al 3,50% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° gennaio 2010.

Le Parti concordano altresì, che il quinto indicatore su base provinciale, di cui all'allegato 3 del verbale di Accordo Nazionale del 19 aprile 2010, sia individuato nel rapporto tra i contributi versati e i contributi dovuti alla Cassa Edile.

Le Parti individuano, quindi, come sotto riportato, le incidenze poderali dei restanti sotto elencati quattro elementi:

1. Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile: 20%
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile: 20%
3. Ore denunciate in Cassa Edile: 20%
4. Valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'Istat: 20%

La determinazione dell'E.V.R. avverrà secondo i criteri e modalità di cui all'Art.38 del vigente CCNL per dipendenti delle imprese edili ed affini. In particolare, ai fini delle verifiche annuali, verrà effettuata la comparazione dei cinque parametri con le seguenti modalità temporali:

Anno 2013: media triennio 2008/2007/2006 con media triennio 2007/2006/2005

Anno 2014: media triennio 2009/2008/2007 con media triennio 2008/2007/2006

E' così via per gli anni successivi, fino alla data che sarà stabilita dalle parti sociali nazionali per il rinnovo della prossima contrattazione integrativa.

Le parti sociali territoriali sottoscriventi il presente accordo si incontreranno annualmente entro il mese di novembre per il calcolo e la verifica degli indicatori.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si rimanda all'uopo disciplinato dal citato art.38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

## MENSA

Nelle unità produttive con almeno 20 dipendenti, al fine di eliminare qualsiasi disagio ai lavoratori che operino in cantieri di lunga durata e dislocati lontano dai centri abitati tali da non consentire ai dipendenti di raggiungere in tempo utile le proprie abitazioni, le imprese provvederanno ad istituire con gestione diretta o mediante ricorso a convenzioni esterne il servizio di mensa per la somministrazione di un pasto caldo.

In tal caso l'impresa ed i dipendenti concorreranno al costo dei pasti nella misura di 2/3 e 1/3del costo di ciascun pasto consumato. Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, a prescindere dal numero di dipendenti e dall'ubicazione del cantiere, sarà corrisposta al lavoratore un'indennità sostitutiva giornaliera di €.2,25.

Sono assorbiti sino alla concorrenza i trattamenti in atto corrisposti per lo stesso titolo e sono fatte salve le condizioni di miglior favore.

## TRASPORTO

Quando è possibile servirsi dei mezzi pubblici l'impresa provvederà a fornire al lavoratore l'abbonamento relativo.

L'abbonamento non è dovuto nei casi in cui l'impresa provvederà al trasporto con mezzi propri.

Nel caso in cui il dipendente non possa servirsi di mezzi pubblici e dove non ricorra l'ipotesi regolata dal comma precedente, è dovuta, a decorrere dal 1° maggio 2007, un'indennità giornaliera a titolo di concorso nelle spese di trasporto fissata nelle seguenti misure, considerando come punto di partenza il baricentro del centro urbano del comune di assunzione:

- €.1,50 per distanze fino a 12 km;
- €.2,30 per distanze superiori a 12 km.

Sono assorbite sino alla concorrenza dei trattamenti in atto corrisposti per lo stesso titolo e sono fatte salve le condizioni di miglior favore.

Con il presente accordo le Parti si danno reciprocamente atto di non aver esaurito la trattazione degli argomenti per il rinnovo del contratto integrativo provinciale per la provincia di Trapani, ma di aver raggiunto un primo accordo, limitatamente alle voci sopra riportate, e dichiarano altresì di volersi rincontrare per la definizione degli altri articoli del contratto da rinnovare.

Del che il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.

Per l'ANCE Trapani

Per la F.L.C. provinciale

FENEAL-UIL

FILCA-CISL

FILLEA-CGIL